

COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 18 del 30.9.2006

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Belmonte del Sannio è un ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha un'autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Molise, secondo il principio della **sussidiarietà**, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica italiana, una e indivisibile, e delle leggi della Regione Molise.
4. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa del singolo e delle formazioni sociali.
5. Il Comune di Belmonte del Sannio adotta con il presente Statuto un assetto confacente alle esigenze della comunità di cui è espressione.

ART. 2 Principi generali

1. Il presente Statuto stabilisce, nell'ambito dei principi inderogabili fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, regola le forme di partecipazione e l'accesso alle informazioni e procedimenti amministrativi.

ART. 3 Finalità

1. Il Comune di Belmonte del Sannio promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e morale della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e in particolare ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pari dignità sociale.
2. Il Comune persegue la realizzazione della democrazia nella forma più piena che è quella diretta, mediante l'informazione, anche attraverso gli organi d'informazione di massa, e la promozione dell'effettiva collaborazione e cooperazione di tutti, in maniera singola e associata, dei soggetti pubblici e

privati, delle forze sociali, economiche e sindacali e del volontariato adeguatamente sostenuto e valorizzato.

3. Il Comune ispira altresì la propria azione nei limiti della competenza alle seguenti finalità:
- a) Valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero come strumenti che favoriscono la crescita della persona, che impediscono la disgregazione e sviluppano la socializzazione soprattutto dei giovani ma anche degli adulti.
 - b) Tutela e conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, dei costumi e delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio.
 - c) Tutela della vita umana, della persona, della famiglia come nucleo primario della vita sociale e dell'infanzia, valorizzazione della maternità e paternità, sostegno ai genitori nella cura ed educazione dei figli, sostegno alle persone portatrici di handicap anche per il loro inserimento sociale, cura e considerazione degli anziani perché si sentano utili nella famiglia come nella società e non esclusi ed emarginati, garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale, tutela della libertà d'educazione.
 - d) Rispetto delle diversità culturali, religiose e politiche promuovendo la cultura della tolleranza.
 - e) Adozione di opportune iniziative per rinsaldare i vincoli d'appartenenza, di solidarietà e di cultura con i cittadini residenti all'estero.
 - f) Riconoscimento della pari opportunità professionale, culturale, politica e sociale tra l'uomo e la donna favorendo la presenza e l'apporto di quest'ultima nella vita sociale ed economica.
 - g) Promozione dello sviluppo e del progresso della comunità nel rispetto dell'ambiente, preservandolo da ogni forma di utilizzo che ne comprometta l'integrità e gli equilibri biologici e contribuzione assieme alle altre istituzioni alla riduzione dell'inquinamento.
 - h) Uso sostenibile ed equo delle risorse per garantire alla collettività una migliore qualità della vita salvaguardando i diritti di ognuno e con l'impegno a soddisfare le necessità delle persone non solo del presente ma anche delle generazioni future.
 - i) Promozione, nell'ambito dei propri limiti, dell'attività di prevenzione per tutelare la salute della propria comunità.
 - j) Superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti, favorendo non solo uno sviluppo economico equo ma anche la comprensione, la solidarietà e il dialogo fra le persone presenti nel proprio territorio e tra le generazioni.
 - k) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa in genere e in particolare di quella economica, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo e di cooperazione.
 - l) Incentivazione delle attività produttive locali con incoraggiamento della tipicità dei prodotti e dello sviluppo di una economia ecocompatibile.
 - m) Realizzazione di un sistema di sicurezza e di tutela della persona, anche attraverso le attività di volontariato, con particolare riferimento all'infanzia, alla terza età e alle fasce socialmente più deboli della popolazione.
 - n) Nel rispetto delle leggi della Stato, in conformità ai principi della carta Europea delle Autonomie Locali dell'anno 1989 e nella prospettiva di un'Europa unita anche politicamente, il Comune può promuovere rapporti e aderire a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri Paesi per il superamento di barriere tra popoli e culture, per la promozione della cultura della pace, favorendo la cooperazione transnazionale per un nuovo ordine economico mondiale equo e solidale.

ART. 4

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Molise, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, collaborazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità di servizi il Comune può delegare le proprie funzioni alla Comunità Montana.
5. Al fine di superare gli ostacoli socioeconomici e sempre per migliorare i servizi, il Comune può promuovere l'associazione e/o la gestione associata degli stessi con altri Comuni.

ART. 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 20,20 ed è confinante con i Comuni di Agnone (IS), Schiavi D'Abruzzo (CH) e Castiglione Messere Marino (CH).
2. La circoscrizione comunale è costituita dal centro urbano (capoluogo) e dalle contrade: CANALE, SOTTO GLI ORTI, SANTA BARBARA, PORTELLE, COLLE SANT'ANGELO, SELVOTTE, CARCAMO, VICENNE, CASTELLANA, SERRA CARPINI, PADULE PIANE, SERRA SAN MARTINO, COLLE DI MAGGIO, DIFESA, DIFESA-CORDARI, SANTA MARIA LA NOCE, ROCCALABATE.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in Via Roma, n. 5. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio comunale.
4. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze le adunanze di detti Organi possono tenersi anche in luoghi diversi dalla loro sede previa disposizione del Sindaco.
5. La modifica delle località può essere disposta dal Consiglio con voto unanime dei componenti.

ART. 6

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad <<Albo Pretorio>> per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il personale preposto cura l'affissione degli atti di cui al primo comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 7

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Belmonte del Sannio.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, può essere esibito il gonfalone Comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, di norma sono vietati: ove ricorrano motivi d'interesse generali saranno autorizzati dalla Giunta.

ART. 8
Santo Patrono

1. Il 13 luglio la comunità celebra il suo Patrono S. Anacleto con la conseguente chiusura degli uffici.

ART. 9
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART.10
Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - b) Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e d'aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - c) Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo art. 31 concernente la nomina di detto Organo.
3. Negli atri Organi collegiali del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune la presenza di entrambi i sessi viene assicurata mediante l'applicazione del perequativo metodo di cui al successivo art. 31.

ART.11
Assistenza, integrazione sociale e Diritti delle persone handicappate
Coordinamento degli'interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5/2/1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 T.U. D.Lgs. 267/2000, dando priorità agli interventi di qualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il riordinamento degli interventi in favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede a nominare un responsabile del servizio medesimo.

ART.12
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme di ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART.13
Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 14
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato d'incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 15
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato d'autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sull'attività della Giunta e del Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e in particolare dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/18.08.2000 e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio adotta o modifica il regolamento interno che disciplina il proprio funzionamento e quello delle commissioni.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 16

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'esame e l'approvazione delle linee programmatiche, dei bilanci di previsione annuale e pluriennale, del rendiconto di gestione, del piano regolatore generale, dei regolamenti comunali, dello Statuto comunale e delle relative variazioni. Nelle sessioni ordinarie può essere inserito qualsiasi altro argomento di competenza.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni interi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a ventiquattro ore prima di quella in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare, deve essere affisso nell'albo pretorio contestualmente alle operazioni di notifica e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relative agli argomenti da trattare, nonché le proposte di deliberazioni, devono essere messe a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni liberi prima della seduta, ovvero almeno un giorno libero prima nel caso di convocazione d'urgenza, escluso il giorno della seduta.
9. Nessuna proposta può essere messa in discussione se la stessa non è stata sottoposta ad istruttoria da parte degli uffici mediante la formulazione dei pareri obbligatoriamente previsti per legge, tranne i casi in cui la proposta sia un mero atto di indirizzo o quando il consiglio comunale, con la presenza di tutti i suoi membri e con votazione unanime, decida di discutere un argomento che non comporti necessità di istruttoria.
10. La presenza in aula dell'intero Consiglio comunale sana qualsiasi vizio in merito alla comunicazione dell'ordine del giorno, compresa quella relativa al mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 del presente articolo.
11. In prima convocazione il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri comunali in carica, ivi

conteggiato il Sindaco (n. 7 membri); le sedute di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco (quattro membri) e la maggioranza richiesta è conseguentemente determinata su tale quorum legale.

12. Le deliberazioni sono valide se riportano l'approvazione della maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione degli astenuti, e salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
13. Le votazioni avvengono, di regola, mediante voto palese, tranne quelle che, per legge o per regolamento del Consiglio comunale, devono essere adottate a scrutinio segreto.
14. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento. Il Sindaco può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Il Sindaco può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, al fine di fornire illustrazioni e chiarimenti.
15. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

ART. 17

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine massimo di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio in sessione ordinaria, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione d'appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 18

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo o di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni, saranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 19 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le dimissioni da consigliere vanno indirizzate al Consiglio comunale, non hanno bisogno di presa d'atto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Consiglio entro dieci giorni deve provvedere alla surroga.
3. Il seggio consiliare che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 3.
5. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro sette giorni dalla stessa.
6. I consiglieri che non intervengono per tre volte consecutive senza giustificato motivo, alle sessioni consiliari ovvero a cinque sedute nell'anno solare sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento del suddetto numero d'assenze di un consigliere, provvede ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica di detta comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato.

ART. 20 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, nonché di estrarne copia, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa; sono, inoltre, tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I consiglieri hanno diritto ad ottenere da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 21 del presente Statuto.

4. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
5. A ciascun consigliere è riconosciuto il diritto del sindacato ispettivo, da esercitarsi in conformità di quanto legislativamente previsto.
6. Ciascun consigliere è tenuto a comunicare con nota scritta, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione, l'elezione del domicilio nel territorio del Comune, al quale notificare gli atti collegati all'espletamento del mandato.
7. Il consigliere comunale conscio dell'interesse pubblico di cui è portatore, non utilizza mai il suo status giuridico per il perseguimento di interessi privati propri o altrui.

ART. 21 **Gruppi consiliari**

1. Possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, in questo caso anche se costituite da un solo consigliere, ed i relativi capigruppo, per la maggioranza, nel consigliere non appartenente alla Giunta, che abbia riporta il maggior numero di preferenze, e per le minoranze nei candidati a Sindaco.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi di almeno due unità, non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, o aderire a gruppi misti.
3. E' istituita presso il Comune di Belmonte del Sannio la conferenza dei capigruppo finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 20, comma 3, del presente Statuto, nonché dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio di Segreteria del Comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 22 **Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco assume pieni poteri, comprese le funzioni di Ufficiale di Governo, subito dopo la proclamazione ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella prima riunione, pronunciando la formula di rito.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce indirizzi al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici in ordine all'attività amministrativa e gestionale, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni comunali.
6. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al Sindaco sono assegnate dal presente Statuto, attribuzioni d'amministrazione, di vigilanza e di organizzazione.
8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
9. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

ART. 23

Attribuzioni d'amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o singole funzioni a ciascun consigliere ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D,Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Attribuisce e definisce, previa delibera di Giunta, incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
 - g) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

ART. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro

attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 25 **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 26 **Atti del Sindaco**

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "decreti" e sono regolati dalle disposizioni del presente articolo.
2. I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento della loro adozione.
3. I decreti comportanti spesa sono controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari a conferma dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa entro tre giorni dalla trasmissione. La mancanza o l'insufficienza della disponibilità finanziaria sospende l'efficacia dell'atto.
4. I decreti del Sindaco sono pubblicati all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l'Ufficio di Segreteria.

ART. 27 **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore consigliere che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 28 **Mozioni di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 29

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 30

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 31

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, variabile da un minimo di 2 ad un massimo di 4, di cui uno investito della carica di vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. In sede di prima applicazione il Sindaco, può variare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il numero dei componenti la Giunta dandone notizia nel primo Consiglio utile successivo.
4. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati nella misura massima del 50% con arrotondamento per difetto, anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
5. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire in qualsiasi discussione, ma non hanno il diritto di voto.

ART. 32

Nomina, revoca e dimissioni

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e può procedere alla sostituzione degli assessori dimissionari.
3. Il Sindaco può, specificandone le motivazioni, aumentare o diminuire il numero degli assessori entro i limiti fissati al primo comma del precedente articolo.

4. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate per iscritto al sindaco e questi provvede con proprio atto alla relativa eventuale sostituzione, dandone successiva comunicazione al Consiglio comunale.
5. Le cause d'incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, d'affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 33

Funzionamento della Giunta e comunicazione delibere

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le delibere assunte dalla Giunta sono comunicate al domicilio dei capigruppo contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio.

ART. 34

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti d'amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei funzionari responsabili dei servizi.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.
4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e collaborano con il Sindaco nella sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti degli assessorati dei quali abbiano ricevuto la delega dal Sindaco.
5. La Giunta compie tutte le funzioni previste dalle leggi in vigore e in particolare:
 - a) Propone al Consiglio l'approvazione dei regolamenti;
 - b) Affida, ove la legge lo consenta, gli incarichi fiduciari;
 - c) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
 - d) Elabora le linee d'indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - e) Assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - f) Modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - g) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

- h) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- i) Approva i regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum e costituisce l'Ufficio comunale per l'elezione cui è rimesso l'accertamento della regolarità del provvedimento;
- l) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
- m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) Fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- p) Determina, sentito il Revisore di Conti i misuratori e modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- q) Approva il P.E.G. su proposta del Segretario comunale.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 35 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare, si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato nonché il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 36 Associazionismo

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini.
2. A tal fine, la Giunta comunale su richiesta, registra le Associazioni che hanno sede ed operano sul territorio comunale, ivi compreso le sezioni locali di associazione a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento d'associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti ed al presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle Associazioni.

ART. 37

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 38

Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui allo specifico regolamento comunale.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente, sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

ART. 39

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio d'emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.

Capo III

MODALITA' DI TARTECIPAZIONE

ART. 40

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 41

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi, in forma individuale o collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre necessità di natura collettiva.
2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale l'assegna all'organo competente e contestualmente viene trasmessa ai capigruppo consiliari. L'organo competente esamina la petizione e ed entro trenta giorni dalla presentazione si pronuncia. Per le richieste collettive le adesioni possono avvenire senza formalità di sorta in calce al testo della richiesta rivolta all'Amministrazione.
3. Se il termine previsto dal 2° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta successiva di Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 42

Proposte

1. Almeno duecento elettori, possono avanzare proposte con firma autenticata per l'adozione o la revoca di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro trenta giorni, all'organo competente e ai capigruppo, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché, se necessaria, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente che può sentire la rappresentanza dei proponenti dell'iniziativa indicata dagli stessi e composta da non più di tre persone, adotta il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Detto provvedimento viene comunicato alla rappresentanza oppure ai primi tre firmatari qualora la stessa non fosse stata indicata.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Sono esclusi dal diritto d'iniziativa: la revisione della Statuto, i regolamenti, i tributi, il bilancio, le espropriazioni per pubblica utilità, le designazioni e le nomine.
5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine i promotori possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto dal Segretario.

ART. 43

Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe, personale, organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni; b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che già sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) quattrocento iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) il Consiglio a maggioranza di 2/3 dei componenti.
4. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
5. Il Consiglio comunale decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria.
6. Le richieste referendarie debbono essere sottoscritte dai cittadini con l'autentica delle firme come per legge e presentazione dei certificati elettorali.
7. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta in un anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre.
8. La Giunta comunale decide la data della consultazione referendaria, potendola posticipare al fine di farla coincidere con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
9. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto.
10. S'intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
11. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina l'annullamento dell'atto o delle parti di esso sottoposto a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
12. Nei referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
13. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati.
14. Le norme dello Statuto comunale, possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo onde acquisire gli orientamenti dei cittadini sulle proposte di modifica o d'integrazione.
15. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i tempi, per l'indizione delle consultazioni referendarie sono disciplinate secondo i principi dello Statuto.

ART. 44

Azione popolare

1. Ciascuno elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

ART. 45

Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità di cui alla legge 241/90 e s. m. e i.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dalle predette disposizioni.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Sono a libera disposizione dei cittadini, per la consultazione, lo Statuto, i regolamenti vigenti e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio.

ART. 46

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. A tal fine l'ente, di norma, si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, dell'affissione sia in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Comune sia, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati, situati nei luoghi pubblici e inoltre può servirsi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
5. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6. Il regolamento sul diritto d'accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 241/90 e s. m. e i.

ART. 47

Istanze

1. I residenti nonché tutti coloro che hanno il proprio domicilio nel territorio comunale, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni, dal sindaco o dal responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Capo IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 48

Diritto d'intervento nel procedimento amministrativo

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha la facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 49
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministrazione che deve pronunciarsi in merito. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare immediatamente gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione di cui al 1° comma, effettuandola invece a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque idonea pubblicizzazione ed informazione.
3. Il Funzionario o l'Amministrazione devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto ed al procedimento, salvo espressa rinuncia al termine.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, che dovrà essere notificato al diretto interessato.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso, per i quali è consentito soltanto per il tempo strettamente necessario a tutelare altri interessi.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
12. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

ART. 50
Procedimenti ad impulso d'Ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo indicando il termine non inferiore a quindici giorni, salvo i casi di particolari urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentita sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
CAPO I

ART. 51
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti d'attuazione.
3. Il Comune, ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

CAPO II
ART. 52
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

CAPO III
ART. 53
Esercizio di funzioni e forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'esercizio di funzioni, l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma anche associata consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, qualora la dimensione comunale non consenta una gestione economicamente accettabile.
5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 54

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza di efficacia e di economicità e hanno l'obbligo al pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 55

Strutture delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è nominato secondo le disposizioni di legge.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuale e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

ART. 56

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale ne determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 57

Società per Azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche all loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi d'amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatore e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azione o a responsabilità limitata o a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelata nell'ambito delle attività esercitata dalla società medesima.

ART. 58

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato i servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 59

ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati ai sensi dell'art.46 del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
5. Le convenzioni per la gestione coordinata di servizi a favore di più comuni possono prevedere la creazione di uffici unici, con personale distaccato presso un solo Comune.

CAPO IV

ART. 60

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18/08/2000, n.267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Capo I

UFFICI

ART. 61

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati ed ordinati secondo categorie, ex qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il

trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì, direttamente responsabile verso il Responsabile degli uffici e dei servizi e verso l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali in Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idoneo a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente dei contratti già approvati, compete ai responsabili dei singoli uffici e servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dagli Organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di Polizia Amministrativa nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibili ed urgenti e dei decreti di occupazione d'urgenza d'immobili di cui all'art. 121 del D. Lgs.n. 267/18.08.2000.
6. Il regolamento d'organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART. 62

Sicurezza e salute dei lavoratori

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori d'attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 63

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. il Comune disciplina con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c della legge 23/10/1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

ART. 64

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento e della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento

dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto Enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

ART. 65

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART.66

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico ed eventuali indennità ad personam, sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno computati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso d'inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dal D.Lgs 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II Dirigenza e incarichi

ART. 67 Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti d'indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente:
 - a) La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) La stipulazione dei contratti;
 - d) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegni di spesa;
 - e) Gli atti d'amministrazione e gestione del personale;
 - f) I provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e d'irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) Gli atti ed essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
6. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 secondo le modalità previste dal T.U. relativamente ai controlli interni.

ART. 68
Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso d'inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dal T.U.E.L. o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 70 commi 2 e 3, fatte salve le competenze attribuite al Segretario comunale, possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni altra disposizione.

ART. 69
Incarichi a contratto

1. Lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto, o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

ART. 70
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso

d'inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

ART. 71 **Ufficio di staff**

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto Ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Capo III **IL SEGRETARIO COMUNALE** **ART. 72** **Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

ART. 73 **Funzioni del Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e di Consiglio, e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Egli presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, e riceve le dimissioni del Sindaco, nonché la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, nonché esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

5. Sovrintende e coordina i responsabili dei servizi;
6. Adotta i provvedimenti concernenti il trattamento giuridico ed economico dei responsabili dei servizi;
7. Esprime il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente;
8. Dirige l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari;
9. Presiede il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno;
10. Presiede la conferenza di servizi;
11. Presiede le commissioni di concorso riguardanti i responsabili dei servizi;
12. Definisce eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
13. Fa parte dell'eventuale comitato di indirizzo e coordinamento tecnico politico;
14. Decide sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei servizi.

ART. 74

Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicale dell'Ente in possesso di laurea.
2. Il Vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Capo IV

LA RESPONSABILITA'

ART. 75

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio;
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, i Responsabili dei servizi che vengono a conoscenza, direttamente od a seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni;
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 76

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale degli amministratori, del segretario e dei dipendenti che abbiano violato i diritti di terzi, sussiste sia nel caso d'adozione di atti o di compimento di operazioni sia in caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti

od operazioni al cui compimento gli amministratori o i dipendenti siano obbligati per legge o per regolamento, semprechè il terzo riceva da tali atti o comportamenti un danno economicamente valutabile.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
5. Il Comune è tenuto a stipulare polizze assicurative a favore dei propri amministratori e dipendenti e del Segretario, per responsabilità civile, amministrativo e contabile nelle quali i predetti soggetti dovessero incorrere per atti od operazioni compiute nello svolgimento del proprio mandato o delle proprie funzioni, esclusi i casi di dolo o colpa grave.

ART. 77

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incarico della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 78

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti di essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 79

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime, e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 80
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al responsabile del servizio finanziario del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

ART. 81
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge e dal regolamento.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 81 BIS
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 Art. 1, c.3 D.L.n. 13/2000,
Convertito con L.n.75/2002)

1. Qualora la Giunta Comunale non approvi lo schema di bilancio di previsione entro il termine normativamente previsto, provvede a ciò nei trenta giorni successivi, quale commissario ad acta, il responsabile del servizio finanziario.
2. Il commissario ad acta, trasmette entro il termine di cui sopra lo schema di bilancio di previsione al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea.
3. Ove il Consiglio Comunale non provvede all'approvazione del bilancio di previsione nei termini normativamente stabiliti ad esso si sostituisce, quale commissario ad acta, il Segretario Comunale.

ART. 82
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto comprendendo il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in

rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 83 **Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratto agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo onerosi, alle permutate ed alle erogazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

ART. 84 **Revisore dei conti**

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei componenti assegnati il revisore dei conti.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 85 **Tesoreria**

1. Il Comune si avvale del servizio di tesoreria i cui rapporti sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 86 **Controllo economico della gestione**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazione di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 87

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 88

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri d'indirizzo e di controllo.

ART. 89

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge al fine della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi della normativa vigente.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 90

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. L.vo 18/08/2000 n. 267 ed alle leggi concernenti le attività degli enti locali.
2. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto rimangono in vigore quelli precedentemente adottati in quanto con essi compatibili.

ART.91

Revisione dello Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate

se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.92

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo Regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entro in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.